



ANAGRAFE E DIRITTO ANNUALE

OGGETTO: *Società di capitali non più operanti: accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione previsto dall'art. 40 Decreto-Legge 16 Luglio 2020, n. 76, conv. con modificazioni dalla Legge 11 Settembre 2020, n. 120.*

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e, in particolare, l'art. 8;

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

Vista la Legge 2 novembre 2000 n. 340 e s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale dispone che *"Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata"*;

Considerato che la suddetta disposizione normativa ha introdotto *ex novo* alcune cause di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali, dalle quali la legge fa discendere, presuntivamente, la protratta mancanza di una vera e propria attività sociale ex art. 2247 c.c.;

Visti, in proposito, i commi 3, 4, 5 e 6 del citato art. 40, che ne disciplinano il procedimento amministrativo di accertamento, all'esito del quale il Conservatore iscrive lo scioglimento d'ufficio, nel Registro delle Imprese;

Considerato, in particolare, che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 40 D.L. n. 76/2020, il Conservatore comunica agli amministratori delle società interessate l'iscrizione della disposizione di scioglimento d'ufficio;

Tenuto conto che, a decorrere dalla comunicazione dell'iscrizione, deve essere assegnato agli amministratori delle società interessate un termine di sessanta giorni per formulare motivata istanza di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;

Visto il comma 6 del già richiamato art. 40, che dispone che ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;

Visto il proprio precedente provvedimento n. 2 del 19.02.2021 con cui si è disposto che, ove un procedimento interessi un elevato numero di soggetti, le comunicazioni di avvio sono rese a mezzo PEC ove valide e attive e a mezzo pubblicazione sul sito camerale, sia all'albo on line che sulla home page, oltre che pubblicizzato con ogni mezzo ritenuto utile ed efficace;



Ritenuto opportuno avviare il presente procedimento per gradi successivi ad iniziare dalle imprese che non hanno presentato bilanci e che non hanno provveduto alla conversione del capitale in euro;

Atteso che analoghi e successivi provvedimenti saranno assunti per la cancellazione delle società ricadenti nelle altre fattispecie previste dalla norma;

Visto il proprio Ordine di servizio n. 1 del 28/07/2021 con il quale si è disposta l'organizzazione della Camera di commercio di Rieti Viterbo confermando l'assegnazione delle risorse umane e dei procedimenti amministrativi già in essere con le connesse responsabilità;

Vista l'istruttoria curata dalla d.ssa Anna Mocini secondo le indicazioni, per le rispettive competenze, delle responsabili del procedimento d.ssa Lidia Leuzzi e d.ssa Anna Mariantoni

DISPONE

- di mettere in scioglimento le società indicate negli elenchi allegati, avendo accertato l'esistenza di una delle cause di cui al 2° comma dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, e, nello specifico, per aver constatato, all'esito dell'attività istruttoria condotta sul Registro delle Imprese, il mancato deposito dei bilanci d'esercizio per cinque anni consecutivi, unitamente al permanere dell'iscrizione del capitale sociale in lire laddove le società siano tenute, *ex lege* all'adempimento;
- di iscrivere d'ufficio, per i motivi sopra esposti, lo stato di scioglimento, senza liquidazione, per le società coinvolte;
- di comunicare l'avvenuta iscrizione dello scioglimento agli amministratori delle società in indirizzo come risultanti dal Registro delle Imprese attraverso l'affissione di apposita nota all'Albo Camerale e tramite P.E.C. in caso di indirizzo valido ed attivo;
- di assegnare, contestualmente all'affissione che tiene luogo della notifica, il termine di 60 giorni per presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività;
- di pubblicare, in modo permanente, la comunicazione di avvio del procedimento e la presente disposizione, unitamente all'elenco delle società interessate, nell'apposita sezione del sito istituzionale "Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle società di capitali ai sensi dell'art. 40 D.L. 76/2020- c.d. Decreto Semplificazioni".

Ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, la presente Disposizione è comunicata agli interessati entro 8 (otto) giorni dalla sua adozione. Avverso la medesima è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, in virtù del successivo comma 7 del richiamato articolo.

IL CONSERVATORE
Dr. Francesco Monzillo

REA RI- Bilanci mancanti e mancata conversione capitale

Numero REA	Codice Fiscale	Denominazione
24953	00056340573	I.M.A.INDUSTRIA MECCANICA E ALLUMINIO S.P.A.
9085	00102830577	S.A.L.O.G.A SOCIETA' AGRICOLTORI LAVORAZIONE OLIVE GENERI AFFINI - A RESPONSABILITA'LIMITATA
31346	00141520577	FOSCOLANE S.P.A.
31391	00143000578	I.C.D. IMPRESA COSTRUZIONI DANTE S.R.L.
32803	00568200570	IMMOBILIARE MARAINI S.P.A.
34901	00679270579	E.B.S. SUD S.R.L.
37994	00730020575	RIETI COSTRUZIONI S.R.L.
40365	00766710578	RICAR - S.R.L.
40533	00768920571	S.M.T - S.R.L.
41374	00783470578	CO.GE.PA. - S.R.L. -
42182	00796110575	S.P.E. - S.R.L. (SOCIETA' PRODUZIONE ENERGIA)
43213	00811490572	CENTRO SERVIZI RENZI S.R.L.
50415	00859450579	IL VILLAGGIO SRL
52139	00883600579	ALESSANDRA TIR S.R.L.
55013	00921050571	C.L.D. S.R.L.
52425	01378880684	ELLEBI S.R.L.

REA VT- Bilanci mancanti e mancata conversione del capitale		
Numero REA	Codice Fiscale	Denominazione
43454	00060490562	MOBILIFICIO ROMANO PETRETTI - S.R.L.
145	00061310561	CARTIERA DI TARQUINIA S.P.A.
54803	00247570567	AURORA I S.R.L.
88458	00828820563	CERAMICA TEVERINA SRL
87400	01248640565	ROMANO PETRETTI SALOTTI SRL
78302	01304890567	MD S.R.L. SHOP
80404	01344560568	SA.PI. 90 S.R.L.
85505	01409250568	DEXKO CASA SRL
86546	01427730567	IMMOBILIARE ROMANO PETRETTI SRL
87519	01451720567	EUROGEST SRL
89722	01492000565	DELTA 98 SRL
90216	01496950567	MEDUSA SRL
110663	01537060566	ITALIA HOUSING SRL
112400	01556690566	EDILIZIA B.M. S.R.L.
113143	01567160567	SECURITY GROUP S.R.L.
115199	01595050566	LUIGI ANSELMI E FIGLI 2 SRL
114935	01595070564	AZIENDA DI RICERCA GLOBALE PER LA GESTIONE - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DI IMPRESE SRL A.R.G.G.O.S. S.R.L.
118725	01646720563	PUNTO COM S.R.L.
87401	02630360580	EDILZAFFIRO SRL
60486	03029970583	INDUSTRIA ALIMENTARI VIVI' SOCIETA' PER AZIONI



CAMERA DI COMMERCIO
RIETI VITERBO

Anagrafe e Diritto Annuale

Ai Sigg.ri Amministratori
delle società di capitali in elenco

Oggetto: *Comunicazione dell'avvenuta iscrizione della causa di scioglimento e contestuale avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 40, secondo comma, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120.*

Questa Camera di Commercio, sulla base di disposizioni normative finalizzate a migliorare la qualità dei dati del Registro delle Imprese, ha avviato una serie di accertamenti volti ad individuare le posizioni non più operative ai fini della loro cancellazione d'ufficio.

L'art. 40 del D.L. n. 76/2020, infatti, stabilisce che il Conservatore del Registro procede d'ufficio all'accertamento della causa di scioglimento di quelle società di capitali che non hanno depositato i bilanci d'esercizio per cinque anni consecutivi oppure per quelle che non hanno compiuto atti di gestione per il medesimo arco temporale. La norma prevede, altresì, che, alle due condizioni individuate in precedenza, si aggiunga il mancato deposito della dichiarazione di conversione del capitale dalla Lira all'Euro oppure l'omessa presentazione della dichiarazione di adeguamento conseguente all'abolizione del libro soci disposto con L. n. 2/2009.

Ciò premesso, si comunica che nella posizione delle società in elenco è stata iscritto lo scioglimento senza liquidazione a seguito dell'omesso deposito dei bilanci d'esercizio per cinque anni consecutivi e della mancata presentazione della citata conversione del capitale, ove è stato riscontrato l'obbligatorietà dell'adempimento.

In assenza di osservazioni, nel termine dei 60 (sessanta) giorni successivi alla notifica del presente avvio, coincidente quest'ultima con la data di pubblicazione all'Albo della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, le società verranno cancellate d'ufficio con provvedimento del Conservatore, una volta esperiti tutti gli adempimenti propedeutici.

Stante quanto sopra, il presente procedimento di cancellazione d'ufficio potrà essere interrotto qualora, nel richiamato termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dall'affissione della presente comunicazione nell'Albo Camerale *on line*, a cura degli Amministratori si provvederà a presentare alla casella P.E.C. "registro.impresa@pec.rivt.camcom.it" formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività nonché ad effettuare i depositi obbligatori previsti dalla legge. In questo caso, il Conservatore procederà a revocare lo scioglimento con propria disposizione.

La presente comunicazione di avvio viene notificata mediante pubblicazione all'Albo Camerale *on-line* della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ed all'indirizzo P.E.C. della società, laddove questo sia valido ed attivo.



Si informa, altresì, che una copia della presente comunicazione, unitamente all'elenco delle società interessate allo scioglimento è pubblicata sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Viterbo (www.vt.camcom.it), nella sezione “*Cancellazioni d'ufficio*”.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della suindicata L. n. 241/1990 e s.m.i si comunica che.:

- Amministrazione competente: Camera di Commercio di Rieti Viterbo;
- Oggetto del procedimento: cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 40, secondo comma, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76
- Ufficio competente: Registro Imprese e Diritto Annuale
- Indirizzo di posta elettronica certificata: registro.impres@pec.rivt.camcom.it
- Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Leuzzi (sede di Viterbo), Dott.ssa Anna Mariantoni (sede di Rieti)

Il Conservatore
del Registro Imprese
dr. Francesco Monzillo